



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
IL GIUDICE
dott.ssa Manuela Fontana
quale giudice del lavoro

alla pubblica udienza del 19.12.2024, ha pronunciato, mediante lettura del dispositivo, la seguente

S E N T E N Z A

nella controversia individuale di previdenza ed assistenza obbligatorie iscritta al n. 7209/'22 del ruolo generale

T R A

[redacted] rappto e difeso, in virtù di procura in atti, dall' Avv.to [redacted] presso il cui studio in in S. [redacted] alla II^a [redacted], elett.te domicilia

E

INPS, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso, in virtù di procura notarile, dall'avv. A. di Stefano, con la quale elett.te domicilia in Napoli, via de Gasperi n. 55

NONCHE'

AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE, in persona del leg. rapp.te p.t., rappta e difesa, in virtù di procura in atti, dall'Avv. [redacted] presso il cui studio in Roma, [redacted] Luigi di [redacted] elett.te domicilia

Ragioni di fatto e di diritto

Con ricorso depositato in data 22.4.2022, l'istante in epigrafe esponeva: che in data 4/04/2022 aveva ricevuto notifica di intimazione di pagamento n. 071 2022



9002611416/000 (dell'importo totale di euro 249.663,77) con cui Agenzia Entrate-Riscossione aveva richiesto il pagamento dell'importo complessivo di Euro 21.016,31 relativa agli avvisi di addebito n. 37120160007746638000, 37120160018871256000, n. 37120170013192777000 e n. 37120180011295560000. Eccepiva l'omessa allegazione, all'intimazione di pagamento, degli avvisi di addebito sottesi all'intimazione di pagamento e la prescrizione del credito azionato. Rassegnava le seguenti conclusioni: “-Nel merito Accogliere la presente opposizione e per l'effetto dichiarare nulla, illegittima ed infondata, in fatto ed in diritto, l'avversa pretesa e, per l'effetto, dichiarare nulla l'impugnata intimazione di pagamento n. 071 2022 9002611416/000e delle sanzioni accessorie. Nel merito accertare e dichiarare non dovute le somme così come richieste con intimazione di pagamento n. 071 2022 9002611416/000e le sanzioni accessorie. – condannare parte resistente al pagamento delle spese e competenze di giudizio, – Nella denegata ipotesi di rigetto del ricorso venga applicata la sanzione nella misura minima (art. 11 L. 689/81). Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva Agenzia delle Entrate Riscossione. Eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva e contestava la maturazione della prescrizione in ragione della presentazione di istanza di adesione alla definizione agevolata. Si costituiva l'INPS, che eccepiva il difetto di legittimazione passiva di SCCI s.p.a. e la carenza di interesse ad agire del ricorrente. Concludeva per il rigetto del ricorso.

Il ricorso è inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse ad agire.

Dalla documentazione prodotta risulta che il ricorrente ha aderito alla definizione agevolata dei carichi affidati all'ADER (cd. rottamazione-quater), e ha pagato alcune rate dovute, sicché non ha più interesse alla prosecuzione del giudizio.

Più specificamente, l'istanza di estinzione del giudizio del ricorrente per essersi avvalso, ai sensi della [legge n. 197/2022](#), della definizione agevolata (c.d. "rottamazione quater") relativamente alla cartella esattoriale conseguente alla sanzione impugnata è corredata della documentazione relativa alla dichiarazione di adesione alla definizione agevolata (presentata il 26.6.2023), che comporta anche l'impegno a rinunciare ai giudizi pendenti aventi ad oggetto i carichi ai quali si riferisce la dichiarazione medesima, ed è altresì corredata della ricevuta di versamento di alcune rate. Invero parte ricorrente, in corso di giudizio, ha provveduto a correggere l'errore contenuto nella istanza di adesione, nel senso di rendere la dichiarazione, alternativa a quella originariamente resa, della pendenza di giudizio con impegno alla rinuncia.

Orbene, la Suprema Corte ha più volte affermato (cfr. [Cass. nn. 27539/2023](#), [26313/2023](#), [15722/2023](#), [34822/2023](#)) che va dichiarata l'inammissibilità sopravvenuta del ricorso per intervenuta carenza di interesse in ragione di



quanto dal ricorrente dichiarato in ordine alla presentazione dell'istanza di definizione agevolata e della conseguente richiesta di estinzione del giudizio. Nella specie, la documentazione depositata e le circostanze ivi rappresentate, a giudizio del Tribunale, sono idonee a dimostrare la sussistenza di tale situazione, dovendo prendersi atto del sopravvenuto difetto di interesse alla decisione. Deve pertanto dichiararsi la sopravvenuta carenza di interesse a ricorrere. Il contenuto processuale della decisione giustifica la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.

P.Q.M.

La dott.ssa M. Fontana, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:

- dichiara la sopravvenuta carenza di interesse a ricorrere;
- compensa le spese;
- fissa termine di gg 60 per il deposito della sentenza

Napoli, 19.12.2024

Il Giudice del lavoro
dott.ssa Manuela Fontana

